



Dossier per la stampa

Data: 9 novembre 2016

L'«iniziativa per l'autodeterminazione» nell'attuale rapporto tra diritto internazionale e diritto interno

1. Genesi e importanza del diritto internazionale per la Svizzera

Mentre il diritto internazionale, nella sua forma più classica, regolava anzitutto i rapporti tra gli Stati, attualmente si concentra per lo più sulla tutela e la responsabilizzazione del singolo individuo: basti pensare alla salvaguardia dei diritti umani e al diritto penale internazionale. Il diritto delle genti, dunque, da un lato consolida la struttura della comunità internazionale e dall'altro garantisce la tutela di ciascun individuo.

Così come previsto [dall'articolo 2 capoverso 4 della nostra Costituzione](#) (Cost.), secondo cui la Confederazione Svizzera si impegna «per un ordine internazionale giusto e pacifico», il nostro Paese si adopera affinché i rapporti internazionali siano improntati al diritto e non alla politica di potenza. Ciò contribuisce a sua volta a tutelare l'indipendenza della Svizzera e a mantenere la stabilità economica e sociale.

Per questa ragione il nostro Paese ha tutto l'interesse a rispettare gli impegni internazionali e a poter contare sul fatto che anche gli altri Stati contraenti li mantengano.

2. Legittimazione interna del diritto internazionale

I negoziati, la firma e la ratifica dei trattati internazionali sono di competenza del Consiglio federale, mentre, di regola la loro approvazione spetta all'Assemblea federale o eccezionalmente all'Esecutivo previa autorizzazione del Parlamento. Inoltre tutti i trattati internazionali, che per la loro portata corrispondono a una legge federale o per la loro attuazione richiedono l'emanazione di una simile legge, sottostanno a referendum facoltativo e per determinati trattati internazionali persino a referendum obbligatorio.

Ciò significa che in linea di massima gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera sono democraticamente legittimati tanto quanto gli atti normativi del diritto interno.

3. Ruolo del diritto internazionale nella legislazione nazionale

Dossier per la stampa • L'«iniziativa per l'autodeterminazione» nell'attuale rapporto tra diritto internazionale e diritto interno

Ogni Stato può autonomamente stabilire il rango del diritto internazionale nel proprio ordinamento e dedurne conseguentemente regole di applicazione. Il diritto internazionale si limita ad esigere il rispetto dei trattati internazionali e delle altre norme internazionali, ma non si esprime sul modo in cui gli Stati debbano garantirlo.

Se uno Stato viola un impegno internazionale, può essere chiamato a risponderne. Alla luce di quanto precede, e sulla scorta delle pertinenti disposizioni costituzionali, il Tribunale federale ha sviluppato una prassi diversificata per gestire i casi in cui una norma di diritto interno ne contraddica una di diritto internazionale. Se non si riesce a evitare un simile conflitto attraverso un'interpretazione conforme al diritto internazionale della norma di diritto interno, in sostanza ci sono tre opzioni:

- in linea di massima il diritto internazionale prevale;
- se però l'Assemblea federale ha scientemente adottato un atto normativo contrario al diritto internazionale, è tale legge (*lex posterior*) ad essere determinante (giurisprudenza Schubert);
- ciò detto, le garanzie internazionali dei diritti umani così come illustrate nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevalgono sistematicamente sulla legislazione nazionale (giurisprudenza PKK).

Questi principi valgono anche quando si deve attuare una disposizione costituzionale non direttamente applicabile e il conflitto con il diritto internazionale persiste nella legge attuativa.

4. Iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)»

L'iniziativa completa gli articoli 5 e 190 Cost. e ne aggiunge uno nuovo, il 56a.

Nella fattispecie:

1. sancisce all'articolo 5 Cost. il rango superiore della Costituzione rispetto al diritto internazionale (regola della priorità);
2. modifica l'articolo 190 Cost. in modo tale che le autorità incaricate dell'applicazione del diritto non applichino i trattati internazionali anticostituzionali che non sono stati sottoposti a referendum facoltativo oppure obbligatorio;
3. impone, con il nuovo articolo 56a Cost., a Confederazione e Cantoni di adeguare i trattati e se occorre di denunciarli (obbligo di adeguamento e di denuncia).

Inoltre prevede una disposizione transitoria secondo cui gli articoli costituzionali modificati si applicano non solo agli obblighi futuri di diritto internazionale della Confederazione e dei Cantoni, ma anche a quelli vigenti (art. 197 n. 12 AP-Cost.).

L'iniziativa per l'autodeterminazione propone regole rigide per risolvere i conflitti tra le norme di diritto costituzionale e le norme di diritto internazionale. Se il Popolo e gli Stati dovessero accoglierla, sarà molto più difficile trovare soluzioni ad hoc in funzione del singolo caso e della situazione. A tale riguardo, l'attuale quadro giuridico permette invece di tener conto dei vari tipi di conflitto e dei vari interessi. Finora, in caso di conflitti tra norme di diritto nazionale e norme di diritto internazionale, è stato possibile, nell'interesse della Svizzera, trovare soluzioni praticabili e condivisibili.

5. Tappe successive

Il 9 novembre 2016 il Consiglio federale si è riunito per la prima volta per discutere dell'iniziativa per l'autodeterminazione. In tale occasione ha delineato i contenuti generali del messaggio che intende sottoporre al Parlamento entro i termini previsti (cfr. [art. 97 LParl](#))

Dossier per la stampa • **L'«iniziativa per l'autodeterminazione» nell'attuale rapporto tra diritto internazionale e diritto interno**

ossia non più tardi del 12 agosto 2017.